

Sito web: www.provincia.cuneo.it E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it

P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it Settore Presidio del territorio Ufficio V.I.A. corso Nizza 21 12100 Cuneo 0171445958

Cl:8.10 Fasc:N.225.3/2011

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA CAVA "MOLINO", NEL COMUNE DI RODDI.

PROPONENTE: STROPPIANA S.P.A., C.SO UNITÀ D'ITALIA N. 21, 12051 - ALBA.

ESITO PROCEDIMENTO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 23.03.2022 con prot. di ric. n. 18172, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte del legale rappresentante della società Stroppiana S.p.A., con sede legale in C.so Unità d'Italia n. 21 ad Alba;
- con nota provinciale prot. n. 18429 del 23.03.2022 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 23 marzo al 21 aprile 2022;
- con nota prot. n. 18427 del 23.03.2022, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nelle categorie progettuali n. 59 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i "cave e torbiere con materiale estratto inferiore o uguale a 500.000 mc/anno e con superficie inferiore o uguale a 20 ettari, escluse quelle che ricadono, anche parzialmente, in aree protette a rilevanza regionale ed escluse le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999 n. 30, (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato- Regioni) non rientranti nei casi previsti dalla categoria n. 13 dell'allegato A2";
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla procedura, risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici:
 - con nota prot. ric. n. 25350 del 21.04.2022, l'ASL CN2, presa visione della documentazione, ha rilevato alcuni aspetti per cui esprime le seguenti perplessità:
 - 1. "La ditta afferma che dopo neanche tre anni dall'ultima autorizzazione risultano concluse le operazioni di coltivazione e che la quantità estraibile di sabbia e ghiaia è stata completamente sfruttata dal punto di vista della coltivazione mineraria (situazione a

dicembre 2021). Anche gli interventi di recupero ambientale sono sostanzialmente conclusi, ad eccezione della zona più a ridosso dell'ampliamento. Pertanto non si concorda sul fatto che un nuovo ampliamento non comporterà nuovi impatti, considerato che il consumo di suolo è comunque una forma di impatto ambientale che va "dalla perdita totale della risorsa suolo attraverso la rimozione per escavazione (comprese le attività estrattive a cielo aperto), alla perdita parziale, più o meno rimediabile" Munafò, M. (a cura di), 2020. Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2020. Report SNPA 15/20;

- 2. la ditta sostiene che l'incremento di volumi estraibili è minimo e non altera in modo significativo il carico sulla viabilità, poiché è un intervento già in essere. Si chiede pertanto quali mezzi siano attualmente in opera sulla strada di collegamento con l'impianto di trattamento inerti di Alba, considerato che, attualmente, lo stesso proponente afferma che la cava in oggetto ha esaurito la capacità estrattiva, per cui si ritiene che un nuovo ampliamento della coltivazione potrebbe generare un nuovo traffico di mezzi in una in una strada di ben 2,8 km;
- 3. considerato inoltre che l'intervento di ripristino ambientale creerà nuovi terreni ribassati e lo stesso proponente ha presentato in interventi similari nuove varianti con la motivazione che terreni più depressi risultano più difficilmente sfruttabili a seminativo e spesso esclusivamente impiegati per la meno pregiata e redditizia arboricoltura da legno, si ritiene di sottolineare che, attualmente, i terreni in oggetto sono adibiti ad uso cerealicolo e a corileto, per cui si ritiene utile valutare la reale possibilità di riutilizzo agronomico in relazione a quali colture saranno realmente possibili in tale area.

 La Legge Regionale n. 23 del 17 novembre 2016 prevede che il soggetto che richiede l'autorizzazione assume l'obbligo di provvedere alla corretta attuazione del piano di coltivazione e del progetto di recupero, la sistemazione idrogeologica, il risanamento paesaggistico e la restituzione del terreno agli usi produttivi agricoli analoghi a quelli precedentemente praticati, con il fine di ricostruire un assetto finale dei luoghi ordinato e
- riuso del suolo;
 4. fa inoltre presente che la precedente autorizzazione con esclusione dalla procedura di VIA, rilasciata nel 2016, aveva come presupposto che "l'ampliamento non comporta una dilazione dei tempi di coltivazione. Si prevede infatti che tale limitato intervento possa essere concluso nei tempi dettati dall'attuale autorizzazione."

funzionale alla salvaguardia dell'ambiente naturale e alla conservazione delle possibilità di

Ritiene che il progetto, per quanto di competenza, possa essere comunque escluso dalla fase di Verifica, previo chiarimento delle criticità sovra esposte e nel rispetto delle seguenti condizioni ambientali:

- si dovrà porre attenzione, con particolare riferimento alle operazioni di ritombamento del vuoto minerario, a non interferire negativamente con le acque di superficie e sotterranee, sia nel caso di utilizzo di terre di risulta sia dove viene unicamente riportato il terreno vegetale;
- siano poste le adeguate precauzioni per evitare la contaminazione delle matrici ambientali da possibili versamenti accidentali da parte dei mezzi d'opera, nella pulizia e nella manutenzione dei wc chimici e delle baracche di cantiere se presenti;
- dovranno essere attuati gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare lo sviluppo e la diffusione di polveri durante le operazioni di coltivazione come già previsto nell'autorizzazione esistente:
- sia prevista per i terreni di scotico accantonati una adeguata gestione al fine di evitare la proliferazione di piante infestanti e/o sia previsto lo sfalcio di queste con adeguata periodicità;
- sia garantita una struttura finale del terreno che assicuri i normali apporti di acque meteoriche alla falda e il regolare deflusso delle acque superficiali per evitare impropri ristagni;
- sia fatta particolare attenzione alla viabilità interna delle persone e dei veicoli nella fase di scavo in particolare nelle zone in pendenza così come previsto da art. 108 e allegato XVIII D.Lgs 81/08.".
- con nota prot. ric. n. 22935 del 07.04.2022, la Regione Piemonte Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia mineraria, cave e miniere, dopo aver esaminato la documentazione progettuale, ha trasmesso le seguenti considerazioni:
 - "E' previsto un ampliamento della cava già autorizzata, che riguarderà un'area ad uso agricolo

di superficie pari a 27.539 mq; gli scavi saranno condotti per strisce larghe 30-40 m e raggiungeranno la profondità massima di 2,30 m dal piano campagna; il volume utile estraibile, in banco, è stimato in 56.325 mc. Nelle fasi iniziali della coltivazione è prevista la rimozione di 30 cm di terreno agrario, che sarà poi ridisteso sul fondo e sulle scarpate perimetrali della fossa, a coltivazione ultimata.

I sondaggi geognostici Pz5-1, Pz5-2 e Pz5-3, realizzati in prossimità dell'area di ampliamento, hanno evidenziato la presenza di sabbie limose fino ad una profondità variabile da 2,60 m a 3,20 m dal piano campagna; la coltivazione, spingendosi alla profondità di 2,30 m, interesserà quindi esclusivamente (o quasi) materiali sabbioso-limosi. Poiché nel bilancio volumetrico riportato nella Relazione Tecnica il giacimento viene presentato come "ghiaioso sabbioso", si ritiene necessario, nelle successive fasi di progettazione, che il Proponente relazioni in merito all'effettivo utilizzo dei materiali sabbioso-limosi rilevati dai carotaggi.

Fermo restando che la consistenza e l'utilizzo dei materiali potranno essere meglio esplicitati nella successiva fase autorizzativa, si ritiene, per quanto di competenza, che il progetto possa essere escluso dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale.";

- nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.

L'istruttoria tecnica svolta nel corso dell'Organo Tecnico del 26 aprile 2022 ha evidenziato quanto di seguito esposto:

- 1. <u>dal punto di vista amministrativo/autorizzativo</u>, ai fini della coltivazione dell'attività estrattiva in oggetto, dovrà essere presentata istanza di autorizzazione mineraria ex L.R. 23/2016 e s.m.i..
- 2. <u>Dal punto di vista tecnico</u>, l'intervento proposto si configura come rinnovo ed ampliamento di una cava esistente, già ·oggetto di giudizio positivo di compatibilità ambientale, espresso dalla Provincia di Cuneo con Determina dirigenziale n. 1666 del 03/06/2013, a cui, nel 2016 era seguita una fase dì verifica di impatto ambientale relativamente ad un primo ampliamento dell'attività, conclusasi con l'esclusione dalla fase di valutazione e la successiva autorizzazione ai sensi della L.R. 23/106, rilasciata dalla Provincia con Determina dirigenziale n. 2296 dell'11/06/2019.

Dall'esame degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza si evince che la coltivazione del giacimento ad oggi autorizzata risulta conclusa.

L'ampliamento proposto interessa un'area di 28.768 m² contigua al cantiere attuale, per un volume totale di materiale inerte movimentato pari a 70.138 m³.

Considerato che l'area in ampliamento risulta censita dal P.R.G.C. come "area agricola", nell'ambito della procedura autorizzativa ex L.R. 23/2016 dovrà essere avviata una procedura di variante urbanistica ai sensi del comma 15 bis dell'art. 17 bis della L.R. 56/17.

Il progetto di coltivazione e recupero ambientale proposto prevede le medesime modalità di intervento già adottate per la cava attualmente autorizzata: scavo a fossa, con approfondimento per strisciate successive parallele e contestuale ripristino morfologico delle porzioni esaurite, mediante l'utilizzo di rifiuti da estrazione prodotti dalla cava stessa e successivo recupero ambientale di tipo agricolo.

Si prevede, inoltre, di mantenere la medesima viabilità ad oggi utilizzata.

- **3.** <u>Dal punto di vista ambientale</u> dall'attuazione di quanto proposto si evidenziano i seguenti aspetti di impatto ambientale sulle componenti ambientali interferite.
 - a. Suolo vegetale

Particolare attenzione dovrà essere posta sull'asportazione della coltre di suolo vegetale dichiarata essere di soli 30 cm per quanto in V° classe d'uso agronomica, rispetto alla potenza (circa 50 cm) del suolo vegetale presente in zone e in cave di proprietà attigue alla Molino. Suolo che venendo preliminarmente asportato e debitamente accantonato nelle fasi estrattive, verrebbe ricollocato sulle superfici ribassate rimaneggiato e dunque artificializzato, comportando inevitabilmente la perdita della strutturazione originaria in special modo se di ridotto spessore. Anche 10-20 cm in più potrebbero rappresentare un significativo compendio strutturale alla parziale perdita delle sue funzioni e dei servizi ecosistemici conseguenti.

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "Servizio Valutazione Impatto Ambientale".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Visto il D. L. 16 luglio 2020, n. 76, cd. «decreto Semplificazioni» - "<u>Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale</u>".

Vista la L. 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116".

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Viste la nota prot. n. 25350 del 21.04.2022 dell'ASL CN2 e la nota prot. ric. n. 22935 del 07.04.2022 della Regione Piemonte - Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia mineraria, cave e miniere in premessa richiamate.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Considerato che:

- L'intervento di ampliamento proposto (settore n. 4) si colloca in continuità al confine occidentale dell'attuale cava Molino ad ovest della superficie di cava già in essere (settori 1, 2 e 3) con estensione di circa 27.500 m² in aggiunta cioè, di poco più di un quarto a quella attualmente autorizzata per i primi tre settori (circa 95.700 m²);
- Tale superficie verrebbe coltivata con lo stesso metodo di scavo già autorizzato (a fossa con strisciate parallele successive), andando a movimentare una volumetria complessiva di ca. 70.000 m³, in aggiunta ai circa 270.000 m³ ad oggi autorizzati;
- Per il ripristino morfologico del ribasso di circa 2,5 m della superficie interessata, non è previsto ritombamento con l'introduzione di materiali di provenienza interna od esterna;
- Visto il mantenimento di un franco minimo di un metro dalla falda libera sottesa e monitorata:
- In data 26 aprile 2022, l'Organo Tecnico provinciale, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, di cui alla nota prot. ric. n. 26568 del 28.04.2022, e dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio -Ufficio Cave, di cui alla nota prot. ric. n. 25567 del 22.04.2022, ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale

ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii., in quanto l'attività di recupero in progetto avverrà in continuità alla cava esistente, e non presuppone criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura del sito in esame. Nello specifico si rimanda a quanto evidenziato in premessa.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

- 1. DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. D.Lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 40/98 e ss.mm.ii., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 23.03.2022 con prot. di ric. n. 18172, da parte del legale rappresentante della società Stroppiana S.p.A., con sede legale in C.so Unità d'Italia n. 21 ad Alba, per le motivazioni precedentemente citate che qui si richiamano integralmente.
- 2. DI STABILIRE CHE, nella fase di redazione del progetto definitivo ex L.R. 23/2016, venga fornito debito riscontro a quanto contenuto nelle note presentate dall'ASL CN2 e dalla Regione Piemonte Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia mineraria, in premessa richiamare, nonché a quanto di seguito indicato:
 - a) documentazione comprovante il mantenimento della disponibilità dei terreni interessati dall'attività estrattiva, ivi inclusi i terreni interessati dall'ampliamento, per il periodo richiesto in autorizzazione ed il successivo periodo previsto per la realizzazione del recupero ambientale;
 - b) chiarimenti .in merito alle modalità operative che si intendono adottare, sia in fase di cantiere minerario, sia durante le operazioni di ricostituzione morfologica e pedologica, al fine di ottenere sull'area in parola un "miglioramento fondiario" o una "bonifica agraria", ovvero non solo un mantenimento, ma un incremento della fertilità del suolo e quindi delle capacità produttive del sito rispetto alla situazione ante operam. In alternativa, parrebbe opportuno la prosecuzione delle cure colturali per due anni dalla conclusione degli interventi di recupero ambientale progettati

STABILISCE

- che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i..
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:

Arch. Barbara Giordana
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale